



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 agosto 2008 (01.09)
(OR. en)**

12561/08

**ANTIDUMPING 96
COMER 160
ASIE 87**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	28 agosto 2008
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granello preparato o conservato originari della Thailandia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 531 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.8.2008
COM(2008) 531 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni ed obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base")¹ nel quadro della procedura relativa alle importazioni di alcuni prodotti di granturco dolce originari della Thailandia.

- **Contesto generale**

La presente proposta si inserisce nel contesto dell'attuazione del regolamento di base e risulta da un'inchiesta effettuata conformemente ai requisiti di metodo e di procedura che vi sono definiti.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granello preparato o conservato originari della Thailandia².

- **Coerenza con le altre politiche e con gli altri obiettivi dell'Unione**

Non applicabile.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

La società interessata e l'industria comunitaria sono state informate dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

- **Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ai pareri di esperti esterni.

- **Analisi d'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede un'analisi d'impatto globale, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

² GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Riassunto delle misure proposte**

Con il regolamento (CE) n. 682/2007, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni preparati o conserve di granturco dolce in granella originari della Thailandia.

A causa del numero elevato di produttori esportatori del prodotto in esame in Thailandia, è stata applicata la tecnica del campionamento durante l'inchiesta che ha portato all'imposizione di misure.

Tra le 16 società che hanno chiesto di far parte del campione, ne sono state selezionate 4. Una delle 12 società non inserite nel campione, Kuiburi, ha tuttavia risposto al questionario poiché intendeva beneficiare di una determinazione individuale. Questa società non è stata oggetto di esame individuale e, dopo l'istituzione di misure definitive, ha presentato ricorso dinanzi al tribunale di primo grado.

In seguito al ricorso presentato da Kuiburi dinanzi al tribunale di primo grado, la Commissione ha deciso di riaprire l'inchiesta al fine di fissare un dazio individuale per Kuiburi. La proposta allegata è il risultato di tale riapertura.

Si propone dunque che il Consiglio adotti la proposta allegata di regolamento, che fissa il tasso del dazio individuale di Kuiburi. Il regolamento potrebbe essere pubblicato sulle *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base").

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità, per cui il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi sotto esposti:

Il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia non lascia alcun margine di decisione a livello nazionale.

Le indicazioni relative al modo in cui l'onere amministrativo e finanziario che incombe alla Comunità, ai governi nazionali, alle autorità regionali e locali, agli operatori economici e ai cittadini è limitato e proporzionato all'obiettivo della proposta non sono applicabili.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero appropriati per i seguenti motivi:

Il regolamento di base sopra indicato non prevede alternative.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea³ (d'ora in poi "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 682/2007⁴ (d'ora in poi "il regolamento definitivo"), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni preparati o conserve di granturco dolce in granella, originari della Thailandia (d'ora in poi "il prodotto in esame"), dichiarati di norma ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00. A causa del numero elevato di parti che hanno cooperato, è stato costituito, al momento dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure, un campione di produttori esportatori thailandesi.
- (2) Alle società inserite nel campione sono stati attribuiti i tassi di dazio individuale stabiliti nel corso dell'inchiesta. È stato applicato a tutte le altre società un dazio a livello nazionale del 12,9%, calcolato sulla base del margine di dumping medio ponderato delle parti che componevano il campione.

B. INCHIESTA IN CORSO

- (3) Dopo l'imposizione di misure definitive sulle importazioni di granturco dolce originarie della Thailandia, il 30 agosto 2007, Kuiburi Fruit Canning Co., Limited ("Kuiburi" o "la società"), un produttore esportatore che non era stato inserito nel campione ma che aveva rinviato alla Commissione un questionario debitamente

³ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁴ GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

riempito e aveva chiesto un esame individuale, ha presentato un ricorso al tribunale di primo grado. In tale ricorso, la società sosteneva che le avrebbe dovuto essere garantito un esame individuale.

- (4) Fatta salva la posizione che le istituzioni comunitarie prenderanno qualora sia portata avanti la causa dal ricorrente, la Commissione ha deciso di sua iniziativa di avviare una riapertura parziale dell'inchiesta antidumping⁵. La riapertura verteva unicamente sull'esame del dumping per quanto riguardava la società Kuiburi.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente il ricorrente, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria comunitaria in merito alla parziale riapertura dell'inchiesta. È stata data alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate.
- (6) La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni fornite da Kuiburi che erano ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping; una visita di verifica è stata effettuata nei locali della società.
- (7) Come indicato nel regolamento definitivo, l'inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 ("il periodo di inchiesta" o "PI").

C. RISULTATI

1. Dumping

- (8) La metodologia utilizzata per il calcolo del dumping è stata la stessa applicata per le società inserite nel campione, come descritto nei considerando da 21 a 36 del regolamento (CE) n. 1888/2006⁶ (il "regolamento provvisorio"), e come è stato confermato nel regolamento definitivo.

Valore normale

- (9) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite interne totali del prodotto simile erano rappresentative rispetto al totale delle esportazioni della società verso la Comunità. In conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, primo capoverso, del regolamento di base, le vendite interne del prodotto simile sono considerate rappresentative se il volume delle vendite interne della società supera il 5% del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso la Comunità.
- (10) Si è stabilito che il prodotto simile non era venduto sul mercato interno. È stato quindi necessario costruire il valore normale sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito aggiungendo al costo di fabbricazione di ogni tipo esportato nella Comunità, ove necessario con un adeguamento, un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita, e un margine di utile. Come nell'inchiesta originale, si è deciso di non definire l'entità di tali spese e di tale margine di utile sulla base di quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base dal momento che soltanto una società

⁵ GU C 7 del 12.1.2008, pag. 21.

⁶ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 68.

inserita nel campione aveva realizzato vendite rappresentative del prodotto analogo sul mercato interno. Le spese generali, amministrative e di vendita, e il margine di utile sono stati determinati in conformità con quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), dal momento che Kuiburi aveva vendite rappresentative, secondo le ordinarie procedure commerciali, della stessa categoria generale di prodotti.

- (11) Si è rilevato che i costi di fabbricazione e le spese generali, amministrative e di vendita erano stati sottostimati e sono stati corretti prima di essere utilizzati nella costruzione del valore normale.
- (12) A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni alla base dei risultati di questo procedimento, Kaiburi ha sostenuto che, per costruire un valore normale, le entità delle spese e del margine di utile devono essere definite sulla base di quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base. La società ha sostenuto che non era possibile basarsi sull'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) dal momento che le vendite interne di altri prodotti (i) comprendevano prodotti non in scatola e (ii) in ogni caso non erano rappresentative. Per quanto riguarda la prima argomentazione, la definizione del prodotto interessato non comprende un tipo specifico di contenitore e pertanto non si limita ai prodotti in scatola. Analogamente, gli stessi presupposti si applicano alla stessa categoria di prodotti. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, va osservato che la soglia del 5% di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base serve a definire la rappresentatività delle vendite interne del prodotto simile (rispetto alle vendite nella Comunità del prodotto interessato). Per l'applicazione dei requisiti dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), non occorre che le vendite della stessa categoria generale di prodotti superino la soglia del 5%. In ogni caso i dati relativi alle vendite della stessa categoria generale di prodotti, rispetto alle vendite del prodotto interessato nella Comunità, sono molto significativi, e quindi rappresentativi. Alla luce di quanto precede, le argomentazioni della società non possono essere accettate e si conferma che l'entità delle spese e del margine di utile viene definita sulla base di quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base.
- (13) La Kuibiri ha dichiarato inoltre che, se l'entità delle spese e del margine di utile viene definita sulla base di quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) del regolamento di base, occorre disporre un adeguamento dello stadio commerciale per quanto riguarda l'utile relativo alla costruzione del valore normale, dal momento che si vendono, sul mercato dell'UE, prodotti con il marchio del rivenditore e sul mercato interno un misto di prodotti con marchio proprio e con il marchio del rivenditore. A questo proposito è importante osservare che Kuibiri ha imputato le spese delle vendite in base al fatturato. Pertanto l'entità delle spese e del margine di utile è uguale allo stesso livello combinato delle vendite di tutti i tipi di prodotto in tutti i mercati e l'entità relativa degli utili rispecchia soltanto una leggera variazione delle spese. Non si può quindi stabilire che i dati indicati rispecchino differenze a livello dello stadio commerciale. Non viene pertanto concesso alcun adeguamento dello stadio commerciale per quanto riguarda gli utili e l'argomentazione della Kuiburi è respinta.

Prezzo di esportazione

- (14) Tutte le vendite della società sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità. Per queste vendite, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire sulla

base dei prezzi effettivamente pagati o da pagare da parte di clienti indipendenti nella Comunità.

Confronto

- (15) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su una base franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, si è tenuto conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, dei vari fattori che influenzano la comparabilità dei prezzi. Sono stati effettuati adeguamenti, ove opportuno, per tenere conto delle differenze dei costi di trasporto, dei costi di manutenzione, delle commissioni e dei costi del credito.
- (16) Le spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per costruire il valore normale secondo la metodologia sopra esposta, comprendevano i costi delle commissioni. Pertanto, anche se non ne era stata fatta richiesta, è stato effettuato un adeguamento ex-officio al valore normale secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), per ridurre le spese generali, amministrative e di vendita dell'importo dei costi sostenuti per le commissioni.

Margine di dumping

- (17) Il margine di dumping è stato stabilito sulla base di un confronto tra il valore normale medio ponderato e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 11 e 12, del regolamento di base.
- (18) Il confronto ha mostrato l'esistenza di un dumping. Per la società, il margine di dumping medio ponderato, espresso come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, è pari al 14,3 %.

2. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (19) In conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il livello della misura antidumping definitiva dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza eccedere il margine di dumping constatato. Il calcolo del prezzo non pregiudizievole è stato descritto nei considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio.
- (20) La maggiorazione di prezzo necessaria è stata determinata confrontando, per ciascun tipo di prodotto, il prezzo all'importazione medio ponderato, utilizzato per stabilire la sottoquotazione, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da tale confronto è stata quindi espressa quale percentuale del valore totale CIF frontiera comunitaria.
- (21) Il confronto del prezzo sopra indicato ha evidenziato un margine di eliminazione del pregiudizio pari al 17,5 %.

D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI TASSI DI DAZIO INDIVIDUALI

- (22) Tenuto conto dei risultati dell'inchiesta, si è ritenuto che fosse opportuno imporre un dazio antidumping definitivo sulle esportazioni del prodotto in esame da parte della

società a livello del margine di dumping constatato; tuttavia, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, tale dazio non può eccedere il margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per Kuiburi e indicato al precedente considerando (21).

- (23) Di conseguenza, il dazio antidumping applicabile al prezzo CIF frontiera comunitaria è del 14,3%. Pertanto, ai sensi del considerando (57) del regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, è opportuno che il dazio imposto alle società che non hanno collaborato all'inchiesta sia determinato a livello del dazio più elevato da imporre alle società che hanno cooperato all'inchiesta; tale dazio è fissato al 14,3 %. Tuttavia, dal momento che la riapertura dello'inchiesta non aveva lo scopo di comprendere la Kuiburi nel campione, ma di procedere ad un esame particolare della società sulla base delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, non sarebbe opportuno ricalcolare il dazio per i produttori che figura nell' allegato I.
- (24) La società Kuiburi e l'industria comunitaria sono state informate dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

"2. Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stabilito come segue per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società:

Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailandia	3,1	A789
Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia	14,3	A890
Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia	12,8	A790
River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailandia	12,8	A791
Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai, Thailandia 50120	11,1	A792

Fabbricanti elencati nell'allegato I	12,9	A793
Tutte le altre società	14,3	A999"

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio è stato sostituito dal testo seguente:

"Nome	Indirizzo
Agro-on (Thailandia) Co., Ltd.	50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailandia
B.N.H. Canning Co., Ltd.	425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailandia
Boonsith Enterprise Co., Ltd.	7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailandia
Erawan Food Public Company Limited	Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailandia
Great Oriental Food Products Co., Ltd.	888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailandia
Lampang Food Products Co., Ltd.	22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailandia
O.V. International Import-Export Co., Ltd.	121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailandia
Pan Inter Foods Co., Ltd.	400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Thailandia
Siam Food Products Public Co., Ltd.	3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailandia
Viriyah Food Processing Co., Ltd.	100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailandia
Vita Food Factory (1989) Ltd.	89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*